

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

La Camera,

premesso che:

il patrimonio immobiliare abitativo della difesa ammonta a circa 18.000 alloggi appartenenti alle diverse Forze armate e collocati su tutto il territorio nazionale, realizzati nel tempo per le diverse esigenze dei militari;

nell'ambito di detto patrimonio immobiliare risulta che circa 5.000 alloggi siano utilizzati da utenti cosiddetti *sine titulo* ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone fissato in forma variabile, così come definito

dall'amministrazione della difesa, che da tali canoni raccoglie circa 35 milioni di euro all'anno;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponga un programma per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, anche attraverso la vendita di quelli non più utili alle esigenze delle Forze armate, pur riconoscendo, all'articolo 306, comma 3, il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

nel maggio 2010 è stato emesso il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;

l'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti *sine titulo*, fermo restando, per l'occupante, l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;

ad assumere iniziative, anche normative, volte a chiarire che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;

a garantire, mediante apposite iniziative normative, la sospensione dei recuperi forzosi

previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale, n. 112 del 2010, ciò almeno sino all'emissione del previsto decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;

ad assumere iniziative per riconoscere agli occupanti di alloggi *sine titolo* ultrasessantacinquenni la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, articolo 7, comma 4.

(1-00488)

(Nuova formulazione) «Bosi, Marazzan, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro, Libè, Occhiuto, Rao».

(9 novembre 2010)